

Limiti ordinamentali e aliquote di rendimento per gli iscritti alla CPDEL

Legge di bilancio 2025

La risoluzione obbligatoria e facoltativa

Art. 1, commi da 162 a 164 legge Bilancio 2025

Modifiche all'articolo 24, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (risoluzione obbligatoria)

Abrogazione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto – legge n. 101 del 2013 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 (risoluzione obbligatoria)

Abrogazione del comma 11 dell'articolo 72 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (risoluzione facoltativa)

Il limite ordinamentale 2024

“Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza” (**art. 24, comma 4 della legge n. 214/2011**)

La disposizione di cui sopra si interpreta nel senso che “per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per (... trattenimento in servizio...) consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata - al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito a qualsiasi titolo i requisiti per il diritto a pensione (**art. 2, comma 5 del DL n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013**)

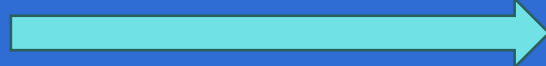
limite ordinamentale 2024 = pensione anticipata

I requisiti anagrafici previsti dalla legge n. 214 del 211 per la pensione di vecchiaia (66 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita) non hanno modificato il **limite ordinamentale** previsto dai singoli settori di appartenenza per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici (65 anni di età)

Quindi una volta raggiunto il limite ordinamentale (65 anni) l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata (41/42 anni e 10 mesi + 3 mesi per la decorrenza)

Per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata, l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per raggiungere l'apertura della finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare obbligatoriamente il rapporto di lavoro

Pensione di vecchiaia : 66 anni + ISV (2024 67 anni)
20 anni di contribuzione

Limiti ordinamentali 65 anni  **pensione anticipata 41 /42 anni e 10 mesi + decorrenza**

Risoluzione obbligatoria dal 2025

Articolo 24, comma 4 della legge n. 214 del 2011

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata (...), la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, ~~fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza~~, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita,(....).

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al successivo comma 6 del presente articolo.

Risoluzione obbligatoria 2025 = pensione vecchiaia

Non sono più richiesti i requisiti contributivi per la pensione anticipata (41 anni/42 anni e 10 mesi) ma spostando l'età limite ordinamentale allo stesso requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, la risoluzione obbligatoria dal 2025 scatta in presenza di

- ✓ 20 anni di contribuzione

Per coloro che hanno contribuzione successiva al 1995

- ✓ 20 anni di contribuzione

- ✓ importo soglia della pensione pari all'assegno sociale
oppure

5 anni di contribuzione effettiva (no contribuzione figurativa) con 71 anni di età

Decorrenza immediata

Abrogazione risoluzione facoltativa



Abrogazione dell'articolo 72, comma 11 del DL n. 101, del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008

Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le PPAA di cui all'art. 1, comma 2 del Dlgs n. 165/2001, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche al personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24.

Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. (...)

Risoluzione facoltativa

Decreto PA – DL n. 25/2025 Art. 12, comma 11

Il DL PA, entrato in vigore il 15 marzo 2025, ha reintrodotto limitatamente al biennio 2025/2026 la facoltà per le PPAA di risolvere il rapporto di lavoro:

- ✓ con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative
- ✓ con un preavviso di almeno sei mesi, al personale, compreso quello di cui all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350/2003,
- ✓ che ha un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista per il requisito della pensione di vecchiaia
- ✓ con i requisiti di 41/10 e 42/10 (art. 24, comma 10) e prima decorrenza utile
- ✓ nel limite massimo del 15%

La risoluzione facoltativa non si applica ai magistrati, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del SSN

Trattenimento in servizio

Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto Dlgs n. 165 del 2001 (...) di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi.

Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Le aliquote di rendimento legge bilancio 2024

circolare n. 78 del 2024

circolare n. 53 del 2025

messaggio n. 2491 del 2025

Art.1, comma 157 legge bilancio 2024

Le quote di pensione a favore degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CPI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla legge di bilancio 2024.

Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 (iscritti CPDEL).

Per le **domande prodotte dal 1° gennaio 2024** le nuove aliquote di rendimento si applicano per la determinazione degli **oneri di riscatto** da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 (per la CPDEL).

Legge Bilancio 2024

(Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

Tabella A legge n. 965/1965

- ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24105	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1....	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25033
2....	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3....	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4....	0,26502	0,26563	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5....	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6....	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7....	0,28953	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8....	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30493	0,30576	0,30657	0,30733
9....	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31148	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10....	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11....	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12....	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13....	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14....	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37393
15....	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688

Aliquote di rendimento

L'applicazione delle nuove aliquote non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate ordinarie (art. 24, comma 10 legge n. 214 del 2011) e le pensioni anticipate ai precoci.

Deroghe:

Le nuove aliquote non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre **2023** e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di **legge** o di regolamento applicabili nell'amministrazione.

Circolare n. 78 del 2024

Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l'applicazione dell'aliquota del 2,5 per cento annua, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La pensione non può essere superiore rispetto a quella calcolata secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

Deroghe - circolare n. 78 del 2024

Le nuove aliquote non si applicano

- ✓ ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023
- ✓ nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione

Circolare n. 53 del 5 marzo 2025

Per effetto dell'adeguamento dell'età per la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

la deroga all'applicazione delle nuove aliquote di rendimento

non trova applicazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall'anno 2025 in presenza di un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67

Aliquote di rendimento e limiti ordinamentali 2025

Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025

- ✓ modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali che ha innalzato, a decorrere dall'anno 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico **per il raggiungimento della pensione di vecchiaia** di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età).
- ✓ la facoltà, per le pubbliche Amministrazioni di cui Dlgs n. 165 del 2001 di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell'interessato.

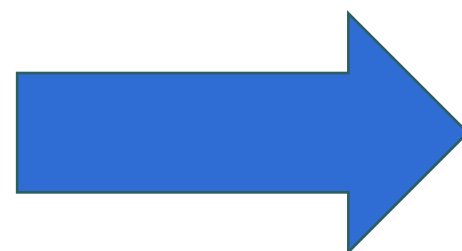
Aliquote di rendimento e limiti ordinamentali 2025

Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025

Legge bilancio 2024 limiti ordinamentali

Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (per limiti ordinamentali con 65 anni)

↓
pensioni anticipate 2024



Legge bilancio 2025 limiti ordinamentali

La disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della CPDEL, a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione

↓
pensioni di vecchiaia 2025

Aliquote di rendimento e trattenimento in servizio

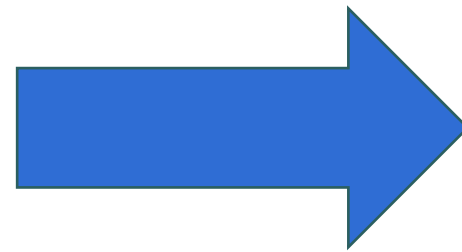
Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025

Trattenimento in servizio dai 67 anni a 70 anni

Le PPAA possono trattenere per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili i propri dipendenti fino al 70° anno di età



Pensione vecchiaia



Dimissioni prima dei 70 anni di trattenimento

La disciplina derogatoria delle aliquote di rendimento trova applicazione in caso di dimissioni presentate prima del termine finale di trattenimento



pensioni di vecchiaia (con un'età superiore ai 67 anni)

Aliquote di rendimento e risoluzione facoltativa

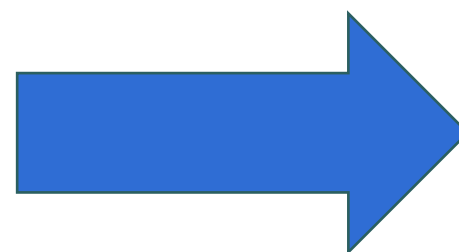
Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025

Risoluzione facoltativa Decreto PA 25/2025

Per il biennio 2025/2026 le PPAA possono risolvere il rapporto di lavoro in presenza di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista per il requisito della pensione di vecchiaia



Pensione anticipata



Dimissioni prima dei 70 anni di trattenimento

La disciplina derogatoria delle aliquote di rendimento trova applicazione in caso di risoluzione facoltativa in quanto è per volontà del datore di lavoro pubblico



Pensione anticipata
con vecchie aliquote

Aliquote di rendimento e limiti ordinamentali 2025

Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025

Le aliquote di rendimento di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 965, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l'interessato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Dipendente Comune dal 1980 al 1990 (non ha presentato domanda di COSPA)	CPDEL
Dipendente Ente pubblico non economico (es. INPS, INAIL) dal 1991 ad oggi	FPLD
Risoluzione obbligatoria la compimento 67 anno di età aliquote deroga vecchie aliquote	CPDEL

Aliquote di rendimento e ape sociale

Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025

Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016

- ✓ nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, il relativo trattamento viene determinato con l'applicazione delle aliquote di cui alla legge n. 965 del 1965
- ✓ in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui alla legge di Bilancio 2024

Le nuove decorrenze della pensione anticipata e precoci legge bilancio 2024

Decorrenze della pensione

Art.1, commi 162 e 163 legge bilancio 2024

Con riferimento alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, comma 10, del DL n. 201 del 2011, e alla pensione per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17 del DL n. 4 del 2019, i cui requisiti sono maturati dal 2025, è prevista una specifica disciplina in materia di decorrenza

Per i soggetti la cui pensione è liquidata **a carico della CPDEL**, i trattamenti pensionistici decorrono trascorsi

- ✓ tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 2024
- ✓ quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 2025
- ✓ cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 2026
- ✓ sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 2027
- ✓ nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati a decorrere dal 2028.

Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il **cumulo** dei periodi assicurativi.

Decorrenze della pensione anticipata

Art.1, commi 162 e 163 legge bilancio 2024

41 anni e 10 mesi maturati in CPDEL il 15 dicembre 2025	decorrenza 4 mesi (aprile)
41 anni e 10 mesi maturati in cumulo (CPDEL/FPLD) il 15 dicembre 2025	decorrenza 3 mesi (marzo)
41 anni e 10 mesi maturati il 2 gennaio 2026 in CPDEL	decorrenza 5 mesi (giugno)
41 anni e 10 mesi maturati in cumulo (CPDEL/FPLD) il 2 gennaio 2026	decorrenza 3 mesi (aprile)

